



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 26 Gennaio 2022

CASI OPERATIVI

La definizione di holding ex 162bis vale per le “holding” citate nell’articolo 177 Tuir?
di EVOLUTION

IVA

Acquisti intracomunitari di beni tra regole Iva e Intrastat 2022
di Clara Pollet, Simone Dimitri

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La condizioni per la disapplicazione della CFC
di Marco Bargagli

ACCERTAMENTO

Avviso di liquidazione: obbligo di motivazione su ciascun atto in esso indicato
di Angelo Ginex

IVA

L'applicazione dell'Iva nelle cessioni d'oro
di Laura Mazzola

ENOASTRONOMIA

Risotto pere e provolone
di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

CASI OPERATIVI

La definizione di holding ex 162bis vale per le “holding” citate nell’articolo 177 Tuir?

di EVOLUTION

Master di specializzazione

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

[Scopri di più >](#)

Posso usare la definizione dell’articolo 162-bis Tuir ai fini della qualifica di “holding” per il conferimento di quote di partecipazioni qualificate con regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2bis, Tuir?

Il comma 2 bis dell’articolo 177 Tuir prevede che, per godere del regime di realizzo controllato in ipotesi di conferimento di partecipazioni qualificate, in relazione a società “la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”, la soglia di partecipazione deve essere verificata anche in relazione alle società sottostanti la holding seguendo il c.d. “effetto demoltiplicativo”.

La norma, però, non precisa quali sono i criteri per determinare se e quando una società sia considerata esercitante in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Acquisti intracomunitari di beni tra regole Iva e Intrastat 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE: COSA CAMBIA DAL 2022

[Scopri di più >](#)

Da quest'anno i **modelli Intra 2**, destinati agli acquisti, sono stati **semplificati** notevolmente **riducendo sia la quantità di dati obbligatori** da esporre in sede di compilazione (Modelli Intra 2bis e Intra 2quater) **che la platea dei soggetti obbligati** all'adempimento, grazie all'innalzamento da 200.000 a 350.000 euro delle soglie di esonero dalla presentazione del **modello Intra 2bis** (acquisti di beni).

Tale limite va **monitorato su base trimestrale**; superata la soglia dei 350.000 euro, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **scatta l'obbligo di presentazione mensile**.

Le informazioni contenute nel modello Intra 2bis restano **per finalità statistiche** mentre non è più prevista la presentazione del modello con **cadenza trimestrale**.

Le novità in questione, in vigore per gli elenchi riepilogativi Intrastat aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022** (Intrastat di gennaio, trasmesso entro il 25 febbraio), sono state introdotte dalla Determinazione prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 delle Dogane e riepilogate in un [precedente contributo](#).

La lettura delle **nuove istruzioni di compilazione offre interessanti spunti** di riflessione, rafforzando il **legame esistente tra le regole Iva** degli scambi intra-Ue e le conseguenti **modalità di compilazione dei modelli Intrastat**.

Ai fini Iva, gli acquisti intracomunitari di beni si considerano **effettuati all'atto dell'inizio del trasporto** o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto ([articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993](#)).

Tuttavia, se gli **effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo** alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il **decorso di un anno dalla consegna**.

Se, invece, anteriormente al verificarsi dell'inizio del trasporto dei beni, è emessa una **fattura di acconto**, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, **limitatamente all'importo fatturato (articolo 39, comma 2, D.L. 331/1993)**.

Ai sensi dell'[articolo 46 D.L. 331/1993](#), il cessionario nazionale che effettua un **acquisto intracomunitario di beni** deve **integrare il documento ricevuto** per indicare l'imposta dovuta, che dovrà poi confluire nella propria liquidazione Iva (registro Iva vendite e acquisti).

Può, a tal fine, **predisporre un altro documento**, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue, da trasmettere allo SdI con **tipo documento TD18**.

In alternativa, è ancora possibile avvalersi **dell'integrazione "cartacea"**, integrando materialmente la fattura del fornitore Ue: tale modalità di integrazione sarà presumibilmente **sempre meno utilizzata**, con l'entrata in vigore [dal 1° luglio dell'onere di comunicare le singole operazioni](#) transfrontaliere tramite il **tracciato XML della fatturazione elettronica**, in luogo dell'esterometro trimestrale.

A tal proposito, si precisa che dal 1° luglio la trasmissione del Tipo documento TD18 andrà effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione.

Il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario che **non riceve la relativa fattura**, entro il **secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, deve **emettere un'autofattura** entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore; tale documento deve essere annotato entro il termine ultimo di emissione e **con riferimento al mese precedente (articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993)**.

Esemplificando, l'impresa A che acquista dei beni da un fornitore Ue **nel mese di gennaio 2022 e non riceve la relativa fattura** di acquisto (fondamentale ai fini dell'applicazione del *reverse charge*), ha l'onere di emettere un'autofattura entro il 15 aprile 2022 che andrà annotata **con riferimento al mese di marzo**.

In ottica di **fatturazione elettronica** tale autofattura corrisponde al **Tipo documento TD20**, dove occorre indicare nel campo cedente/prestatore i dati del fornitore Ue e come cessionario/committente i propri dati. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" **deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione**, come previsto dall'[articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Ai fini Intrastat, invece, tali operazioni vanno riepilogate **nel periodo in cui i beni entrano nel territorio italiano "oppure, nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le merci unionali sulle quali l'Iva diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio"**.

Tuttavia, continuano le istruzioni, “se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario, **il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano**”. Tale indicazione, a nostro avviso condivisibile, ricalca la norma Iva (e le logiche di creazione del file XML con Tipo documento TD20) **in caso di mancata ricezione della fattura** del fornitore Ue.

Riprendendo il nostro esempio il cessionario IT, che deve emettere l’autofattura, da annotare nei registri Iva di marzo e riferita ad un **acquisto effettuato nel mese di gennaio**, è tenuto a riepilogare l’operazione **nell’Intra acquisti del mese di gennaio**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La condizioni per la disapplicazione della CFC

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

START UP E PMI INNOVATIVE

[Scopri di più >](#)



Come noto, l'**obiettivo principale della disciplina delle CFC** è quello di arginare un fenomeno di **elusione fiscale internazionale** conosciuto tra gli addetti ai lavori come “*tax deferral*”, ossia la **produzione di redditi in Paesi a bassa fiscalità evitandone la distribuzione sotto forma di dividendi o di utili**.

Il fenomeno elusivo in rassegna si realizza quando talune imprese residenti in Italia **costituiscono società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata** per finalità non realmente connesse alla propria attività produttiva.

Di conseguenza, **salvo la rilevanza delle esimenti previste dalla Legge**, che consentono la **disapplicazione della disciplina** in rassegna, i **redditi conseguiti dal soggetto estero controllato** vengono **imputati per trasparenza in capo alla società residente sul territorio dello Stato**.

Quindi la *CFC legislation*, in un'ottica marcatamente antielusiva:

- ha l'**obiettivo di garantire “l'effettività sostanziale” della società o ente non residente controllato**, a tutela e vantaggio non solo delle ragioni erariali, ma anche di quei **contribuenti residenti** che, per **effettive ragioni commerciali, geografico-logistiche o strategiche**, investono in Stati o territori con regimi fiscali più favorevoli (cfr. Agenzia delle entrate, [circolare 51/E/2010](#));
- dispone un regime di tassazione per “**trasparenza**”, in capo al socio residente in Italia, dei **redditi realizzati dalle sue controllate estere, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi**.

Ciò posto, giova ricordare che per espressa disposizione normativa ([articolo 167, comma 5, Tuir](#)) è prevista una specifica **condizione esimente** che consente di **disapplicare la normativa in rassegna**.

In particolare, la tassazione **dei redditi esteri non si applica** qualora il soggetto residente in

Italia dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Importanti chiarimenti in ordine alla **rilevanza della esimente citata**, sono recentemente intervenuti da parte dell'Agenzia delle entrate con la recente [circolare 18/E/2019](#).

Il citato documento di prassi anzitutto precisa che il legislatore nazionale, in linea con quello europeo, richiede comunque che **l'attività sia «sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali», ossia da una struttura che presenti una consistenza economica adeguata all'attività svolta.**

La predetta “**consistenza economica adeguata all'attività svolta**” vale anche per quelle entità che **non svolgono un'attività propriamente commerciale**, alle quali è comunque richiesta una presenza adeguata alle funzioni poste in essere.

Il citato documento di prassi si riferisce, in particolare, a quelle **attività che non necessitano di una struttura organizzativa particolarmente complessa**, come le **holding** o le **società che gestiscono attivi immobilizzati senza svolgere alcuna attività di stampo industriale o commerciale**.

In relazione a tali soggetti, prosegue la circolare, **l'esimente non può essere riconosciuta in presenza di una struttura organizzativa priva di effettiva attività e di una reale consistenza** (ad esempio, laddove il personale, i locali e le attrezzature **risultino messi a disposizione da società domiciliatarie attraverso contratti di management service**) e, in concreto, **senza autonomia decisionale se non dal punto di vista formale**.

In tal senso, l'Agenzia delle entrate pone alcune importanti precisazioni:

- **una società estera controllata risulta da assoggettare a tassazione qualora questa non sia in grado di svolgere autonomamente le attività che generano i propri profitti;**
- **per le entità estere svolgenti tali attività non è preclusa la dimostrazione della circostanza esimente, anche se la prova dello svolgimento di attività economica effettiva deve essere resa dal soggetto controllante residente in Italia facendo riferimento a determinati “indici di artificiosità”, già peraltro individuati dalla citata [circolare 51/E/2010](#) in relazione alla previgente disciplina CFC con riferimento alle attività c.d. immateriali.**

Ad ogni modo, la dimostrazione dell'esimente prevista dall'[articolo 167, comma 5, Tuir](#) richiede la disponibilità di un adeguato **set documentale, da produrre in sede di interpello o controllo**.

In merito, negli **allegati n. 4 e 5** alla circolare, viene indicato un **elenco esemplificativo dei documenti da produrre ai fini della rilevanza della suddetta esimente**, come di seguito indicato.

Fattispecie

Elementi validi per la generalità delle imprese che svolgono un'attività commerciale genericamente considerata

(ALLEGATO N. 4)

Documenti

- **bilancio della società estera** relativo all'esercizio cui l'istanza si riferisce, corredato, ove disponibile, della relativa certificazione. Nel caso in cui la redazione del bilancio di esercizio non sia prevista come obbligatoria ai sensi della legislazione dello Stato o territorio estero di localizzazione, tale documento contabile va, comunque, presentato ai fini in esame e, pertanto, redatto su base volontaria;
- **prospetto descrittivo della struttura organizzativa** e delle concrete modalità operative della società estera;
- **contratti di locazione degli immobili** adibiti a sede degli uffici e dell'attività;
- **contratti di lavoro dei dipendenti** che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e l'adeguatezza delle mansioni svolte in relazione alle funzioni esercitate e ai rischi assunti;
- **conti correnti bancari** aperti presso istituti locali;
- **estratti conto bancari** che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;
- **copia dei contratti di assicurazione** relativi a dipendenti e uffici;
- **autorizzazioni sanitarie e amministrative** relative all'attività e all'uso dei locali;

Fattispecie

Elementi validi per la generalità delle imprese che svolgono un'attività commerciale genericamente considerata

Documenti

- **prospetto con la composizione dell'organo amministrativo della società estera** (numero, identità e residenza degli amministratori, eventuali altre cariche dai medesimi ricoperte all'interno del gruppo e la loro idoneità all'attività svolta);
- **copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche** relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati, che siano rappresentative dei consumi effettuati nel periodo di imposta per il quale si chiede la disapplicazione della normativa CFC;
- **descrizione delle operazioni**, effettuate nel

periodo di riferimento, con **parti correlate**.

Di contro, per le **imprese che esercitano l'attività di holding e altre attività finanziarie**, occorrerà esibire, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti che possono attestare:

- la descrizione delle funzioni effettivamente esercitate dalla controllata estera, nonché degli *asset* utilizzati e dei rischi assunti. Gli *asset*, in particolare, vanno descritti in termini di rendimento, livello di rischio e liquidità;
- **l'indicazione del personale idoneo allo svolgimento delle funzioni e all'assunzione dei rischi;**
- **la descrizione dei rapporti economico-finanziari della società estera con le altre società del gruppo**, dove si specifichi, in particolare, la consistenza e la tipologia delle operazioni, attive e passive, poste in essere con le stesse nel periodo di riferimento;
- **l'indicazione dell'entità delle componenti di reddito "tipiche" in relazione all'attività esercita dalla società estera e confronto tra tale dato e quello ricavabile dal bilancio della controllante residente;**
- **l'analisi di bilancio della società estera** con evidenziazione degli indicatori di redditività del capitale proprio e di quello totale investito, e **confronto con quelli della controllante residente**.

Infine, a parere dell'Agenzia delle entrate, **l'autonomia dell'organo decisionale** (generalmente il consiglio di amministrazione) potrebbe essere evidenziata, a titolo esemplificativo attraverso:

- **i verbali del consiglio di amministrazione** in cui gli amministratori **non si limitano a ratificare decisioni prese dalla capogruppo attraverso "shareholders resolution" unilaterali**;
- **il sistema di deleghe** e i relativi poteri attribuiti al consiglio di amministrazione;
- **la circostanza che gli amministratori non siano a loro volta dipendenti di società di mera "domiciliazione"**;
- **la qualificazione professionale e un livello di seniority** degli amministratori coerente con le funzioni svolte, così come l'attribuzione di una **remunerazione adeguata**.

ACCERTAMENTO

Avviso di liquidazione: obbligo di motivazione su ciascun atto in esso indicato

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO BASE

[Scopri di più >](#)

In tema di accertamento, è invalido per **difetto di motivazione** l'avviso di liquidazione dell'**imposta di registro**, dell'**imposta di bollo**, delle **sanzioni** sull'imposta di registro e degli interessi su entrambe le imposte, emesso in relazione ad un **decreto ingiuntivo** e agli ulteriori **atti** nello stesso **enunciati**, laddove esso **non indichi specificamente per ciascuno atto la base imponibile, le aliquote applicate** per l'imposta di registro, gli importi dovuti a titolo di **imposta di bollo** e gli importi dovuti per **interessi** sulle relative imposte. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 2039 depositata ieri 25 gennaio**.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un **avviso** con cui l'Agenzia delle Entrate **liquidava l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le sanzioni** sull'imposta di registro e gli **interessi** su entrambe le imposte, in relazione ad un **decreto ingiuntivo** e a tre atti (un contratto preliminare, una scrittura privata di mutuo e un riconoscimento di debito) enunciati nel medesimo decreto.

Tale atto veniva **impugnato** dal contribuente dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale lo **annullava** per **difetto di motivazione**. L'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso in appello** dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che invece riformava la sentenza gravata, ritenendo detto **avviso “adeguatamente motivato”**.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione** lamentando la **violazione** dell'[articolo 7 L. 212/2000](#), per non essere stato messo in condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel **“petitum”** e nella **“causa petendi”**.

La Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso** del contribuente evidenziando come nell'avviso di liquidazione impugnato **mancassero** dei **puntuali riferimenti giuridici** e delle **puntuali indicazioni sulle somme dovute per ciascun titolo**, con la conseguenza che questo non consentiva di comprendere le ragioni della pretesa.

A tal fine, i giudici hanno sottolineato come la **motivazione** di tale atto si esaurisse semplicemente nella **indicazione** degli **estremi** del decreto ingiuntivo e della **data** dei tre atti enunciativi, nella indicazione cumulativa degli **articoli di legge** applicati ([articoli 5, 22 e 69 D.P.R. 131/1986](#); [articolo 25 D.P.R 642/1972](#)) e degli **importi liquidati** per ciascuna imposta, nell'indicazione degli importi liquidati complessivamente per le sanzioni e per gli interessi, nella indicazione della somma totale dovuta.

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che la motivazione è un **requisito intrinseco** dell'atto e che **non** è ammessa la **motivazione postuma** (cfr., **Cass. Sent. n. 30039/2018**), con la conseguenza che **non** poteva assumere alcuna valenza la **produzione documentale** da essa effettuata con l'intento di precisare la **base imponibile per ciascun atto** (decreto ingiuntivo e atti enunciati), le **aliquote applicate** per l'imposta di registro su ciascun atto, gli importi dovuti a titolo di **imposta di bollo** per ciascun atto e gli importi dovuti per **interessi** sulle imposte relative a ciascun atto.

Dunque, i giudici di legittimità hanno preso le distanze dall'orientamento, richiamato nella pronuncia gravata, che configura l'avviso di accertamento quale **provocatio ad opponendum**, secondo cui la motivazione dell'atto impositivo può sostanziarsi nella **sola enunciazione dei criteri astratti** sulla base dei quali esso è stato emesso, venendo rimessa alla successiva **fase processuale** la questione della prova della **correlazione** astratta e la **concreta sussistenza** dei fatti fondanti l'accertamento.

Così come precisato nella pronuncia in rassegna, per la quale **l'obbligo di motivazione** dell'avviso deve essere soddisfatto **ab origine**, al suddetto orientamento ostano tanto l'[articolo 3 L. 241/1990](#), che correla il **dato temporale** della motivazione al **momento dell'emanazione dell'atto**, quanto l'[articolo 21-octies](#) della medesima legge, il cui contenuto **non** è certamente riferibile all'**atto tributario non motivato** (cfr., **Cass. Ord. n. 34407/2019; Cass. Sent. n. 4388/2019**).

Per tali ragioni, quindi, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata ed ha **accolto il ricorso originario** del contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

IVA

L'applicazione dell'Iva nelle cessioni d'oro

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **commercio di oro da investimento** è esente Iva ai sensi dell'[articolo 10, comma 1 n. 11\), D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, la disposizione prevede l'esenzione dall'applicazione dell'Iva, salvo l'opzione per l'imponibilità, per *"le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo"*, dove per oro da investimento si intende:

- l'oro in forma di lingotti o placchette con purezza pari o superiore a 995 millesimi;
- le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine e che sono normalmente vendute ad un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.

In assenza di tali requisiti il metallo prezioso non può considerarsi oro da investimento ma **oro industriale** e, di conseguenza, la sua cessione risulta **imponibile con obbligo di assolvimento dell'Iva** da parte del cessionario, mediante applicazione del **meccanismo del reverse charge**.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 17, comma 5, del D.P.R. 633/1972](#), *"per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato"*.

La prassi dell'**Agenzia delle entrate**, con le [risoluzioni 168/E/2001, 375/E/2002 e 161/2005](#), in linea con quanto indicato dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia, ha chiarito che il legislatore si è riferito all'**oro nella sua funzione prevalentemente industriale** da lavorare e non di investimento.

In particolare, come definito dall'Agenzia delle entrate con l'**istanza di consulenza giuridica n.**

13 del 18.11.2020, possono fruire del regime del **reverse charge** anche le “**polveri d’oro**” e le “**paste contenenti polveri d’oro**” impiegate nei **processi di saldatura dei gioielli**.

Ne discende che risultano **escluse dal regime del reverse charge** le **montature di anelli** e le **chiusure di collane o bracciali**, le quali posseggono già una propria destinazione d’uso.

Diverso, invece, sarebbe il caso di cessioni dei medesimi oggetti, con **purezza pari o superiore a 325 millesimi**, utilizzati nelle **fusioni** da parte di artigiani orafi, le quali **scontano l’inversione contabile**.

Riassumendo, nell’ipotesi di **cessione di oro**, possiamo avere **tre circostanze con conseguente applicazione dell’imposta**:

- **cessione di oro da investimento esente Iva**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 11](#), [D.P.R. 633/1972](#), con **possibilità di opzione per l'imponibilità**. Nel caso di opzione, l’imposta deve essere assolta secondo il regime del *reverse charge*;
- **cessione di oro industriale imponibile Iva in capo ai cessionari**, con applicazione del **regime del reverse charge**;
- **cessione di prodotti d’oro finiti imponibile Iva**, con assolvimento dell’imposta in base alle **regole ordinarie**.

Si evidenzia, infine, che nell’ipotesi di **cessione di oggetti d’oro usati**, senza alcuna trasformazione, occorre applicare il **regime del margine**, di cui all’[articolo 36 D.L. 41/1995](#).

In particolare, il **margine** deve essere applicato qualora il soggetto abbia **acquistato da un privato consumatore o da un altro soggetto che ha applicato il medesimo regime fiscale**.

ENOGASTRONOMIA

Risotto pere e provolone

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

Il **risotto pere e provolone** è uno dei miei cavalli di battaglia. Il sapore dolce dei frutti maturi e quel leggero piccante del provolone rendono questo piatto unico per i suoi contrasti. D'altronde, la saggezza popolare lo sa bene e, come dice il vecchio detto, al "contadin non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere".

Vediamo quindi insieme come preparare questo risotto, scopriamo qualche curiosità su questo frutto e qualche consiglio per gustare al meglio questo delizioso primo piatto.

Ingredienti per il risotto pere e provolone

Per 4 persone:

- 300 g di riso per risotti;
- 1 pera matura;
- 100 g di provolone piccante;
- 50 g di parmigiano grattugiato;
- 20 ml di olio extra vergine di oliva;
- 30 g di burro;
- 1/2 cipolla tritata;
- 1/2 bicchiere di vino bianco;
- 1/2 bicchierino di grappa bianca;
- 1 litro di brodo vegetale;
- pepe qb;
- sale qb.

Procedimento

Per preparare il risotto pere e provolone:

1. Sbucciate la pera, privatela del torsolo e tagliatela a dadini.
2. Mettete i cubetti di pera in un pentolino con il burro e la grappa.
3. Lasciate andare a fuoco basso finché la grappa non sarà evaporata.

4. Nel frattempo, in un ampio tegame, aggiungete l'olio e la cipolla tritata e fate rosolare.
5. Quando la cipolla sarà imbiondita, unite il riso e fatelo insaporire in maniera omogenea girandolo con un cucchiaio di legno.
6. Unite il vino bianco e fate sfumare.
7. Continuate la cottura del riso aggiungendo di tanto in tanto del brodo vegetale bollente.
8. Continuate a mescolare per non far attaccare il riso.
9. A metà cottura, unite al riso le pere con il burro.
10. Continuate a cuocere e ad aggiungere il brodo quando necessario.
11. A cottura ultimata, spegnete la fiamma.
12. Aggiungete il provolone piccante e il parmigiano.
13. Mescolate finché i formaggi non si saranno sciolti.
14. Regolate di sale e di pepe e servite.

Curiosità sulle pere

Le pere sono un alimento molto valido e possono essere consumate anche da chi segue regimi alimentari dimagranti. La polpa è composta per l'84% di **acqua** ed è una buona fonte di **vitamine**, come la A, la C, la E e le vitamine del gruppo B. Non mancano nemmeno i **salì minerali**, tra cui il potassio, il calcio, il fosforo, il sodio, il ferro, il magnesio, Il rame, lo zinco e il ferro. Contengono **fruttosio**, uno zucchero dal basso indice glicemico, e per questo, nelle giuste quantità le pere possono essere consumate anche da chi soffre di diabete di tipo 2.

Questo frutto andrebbe mangiato con tutta la buccia perché è ricca di fibre e ha un grande potere saziente. Fate attenzione però a scegliere delle pere che non sono state trattate con antiparassitari che possono penetrare nella buccia e persino nella polpa. E mi raccomando, scegliete sempre pere di stagione.

Con cosa abbinare questo risotto

Cosa bere con il risotto pere e provolone piccante? Potete abbinare a questo primo piatto il **vino bianco secco** che avete usato durante la preparazione. In alternativa, potete optare per un **Gewurztraminer Alto Adige DOC**, un bianco dai sentori floreali e speziati, fresco, aromatico e persistente.

Una volta impiattato, se gradite, potete aggiungere a questo risotto una spolverata di **cannella** o del **miele**.

